

NUOVO REGOLAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI

Titolo I - Principi generali

- Art.1 - Principi generali
- Art.2 - Obiettivi ed indirizzi di intervento
- Art.3 - Strutture attualmente individuate
- Art.4 - Modalità di istituzione
- Art.5 - Personale dell'Amministrazione Comunale

Titolo II - Iscrizioni al Centro

- Art.6 - Requisiti per l'iscrizione
- Art.7 - Modalità di iscrizione
- Art.8 - Casi particolari
- Art.9 - Rinnovo delle iscrizioni

Titolo III - Organismi di Gestione del Centro Sociale Anziani

Capo I - Organismi di gestione

- Art.10 - Organismi di gestione

Capo II - Assemblea degli iscritti

- Art.11 - Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione
- Art.12 - Assemblea degli iscritti: compiti
- Capo III - Comitato di gestione
- Art.13 - Comitato di gestione:composizione
- Art.14 - Elezione comitato di gestione
- Art.15 - Candidature al comitato di gestione
- Art.16 - Elezione del Presidente e Vicepresidente del Comitato di Gestione

- Art.17 - Procedura per l'insediamento del Comitato di gestione

- Art.18 - Validità

- Art.19 - Comitato

- Art.20 - Comitato Capo IV - Il Presidente

- Art.21 - Il Presidente

Capo V - Comportamento degli iscritti

- Art.22 - Comportamento degli iscritti delle sedute di gestione: compiti di gestione : durata

Titolo IV - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

- Art.23 - Attribuzione dei fondi

- Art.24 - Rapporti con il Comune

- Art.25 - Validità del Regolamento

- Art.26 - Entrata in vigore del Regolamento.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Principi generali

1. Il funzionamento del Centro Sociale degli Anziani, di seguito denominato Centro Anziani, istituito dal Comune di Palestrina nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, è disciplinato dal presente regolamento.

2. Il centro anziani fa parte della rete dei servizi sociali territoriali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Esso costituisce, a livello comunale e di frazione, un luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, di stretto collegamento con il servizio sociale del Comune.

Art.2 - Obiettivi e indirizzi di intervento

1. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti nel territorio, il centro sociale anziani nell'ambito della sua piena autonomia di programmazione e gestione articola la sua attività secondo i seguenti indirizzi:

a) propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio (case di riposo, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari per cronici e lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi);

b) promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o strutture nell'ambito urbano od extraurbano con relativa organizzazione del servizio di solo viaggio o di solo ristoro;

c) partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;

d) promozione di attività ludico-motoria con l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri impianti comunali reperti di norma in regime di gratuità;

e) promozione di attività lavorative ed artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l'impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari) utilizzando l'esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via d'estinzione;

- f) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc.;
 - g) promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali, con l'impiego di idonei strumenti (proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici, giochi vari, televisori, quotidiani, rotocalchi, piccoli e medi elettrodomestici, ecc.);
 - h) organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all'interno che all'esterno del centro;
 - i) promozione di attività di segretariato sociale in raccordo con gli operatori comunali e con altri enti;
 - i) utilizzazione degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale ed in attività socialmente utili;
2. per favorire la socializzazione il centro sociale è aperto anche alle persone non anziane;

Art. 3- Strutture attualmente individuate

1. Il centro è attualmente ubicato in Corso Pierluigi, 65 in una struttura messa a disposizione dal Comune. Il Centro dovrà avere tutte le strutture necessarie ad accogliere tutti gli utenti, privo quindi di qualsiasi barriera architettonica.

Art.4 - Modalità di istituzione

1. L'istituzione di nuovi centri anziani sul territorio è una competenza del Consiglio Comunale che dovrà adottare le apposite deliberazioni.
2. Qualora l'istituzione di nuovi centri dovesse avvenire nel corso dell'anno la relativa apertura dovrà essere garantita con fondi messi a disposizione dal Comune e/o con contributi di altri Enti sopraordinati.

Art. 5 Personale dell'Amministrazione Comunale

1. Il Centro Anziani si avvale delle prestazioni dell'Ufficio Servizi Sociali Comunale interagendo in stretta collaborazione con l'Assessore delegato.

2. Il Comune, a seconda delle esigenze e dei programmi da realizzare, assicura la presenza del suddetto personale presso il centro.
3. I nuovi centri adotteranno il seguente regolamento.
4. Tra i vari centri dovrà esserci la massima collaborazione.

TITOLO II - ISCRIZIONI AL CENTRO

Art.6 - Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione e la partecipazione all'attività del Centro sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati nel territorio in cui il centro è situato.
2. Possono iscriversi al Centro Anziani:
 - a) tutte le persone che abbiano compiuto i 55 anni di età;
 - b) i pensionati diretti ed indiretti che abbiano compiuto i 50 anni di età;
 - c) le persone con invalidità superiore al 75% che abbiano compiuto i 45 anni di età.
3. Nel caso in cui sul territorio comunale esistano più centri, gli anziani possono aderire ad uno solo di essi (fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art.4).
4. E' compito dell'eletto Comitato di gestione controllare la regolarità delle iscrizioni al centro e far rilevare le eventuali anomalie.

Art.7 - Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni possono essere effettuate annualmente a cura del Comitato di gestione presso la sede del Centro, dietro versamento di una quota di € 3,00, salvo per i Centri di nuova istituzione dove l'iscrizione potrà essere effettuata presso l'Ufficio Servizi Sociali ed il relativo pagamento sarà rapportato al mese di iscrizione fino alla scadenza dell'anno solare.
2. Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare:

- a) la data di iscrizione o di rinnovo di iscrizione;
 - b) la firma per esteso dell'iscritto
 - o) la firma del Presidente o del membro del Comitato di gestione da lui delegato, fermo restando quanto previsto per i nuovi Centri.
3. Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro, a cura del Comitato di Gestione

Art.8 Casi particolari

Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al centro del coniuge o del convivente non anziano, come stabilito dall'art.6 commi a, b e c, di un iscritto effettivo purché convivente da almeno due anni con l'anziano, anche non avendo i requisiti citati. I suddetti iscritti sono ammessi a fruire di tutte le iniziative ed attività del centro.

Art.9 Rinnovo delle iscrizioni

1. le iscrizioni devono essere rinnovate nell'arco temporale espressamente indicato e pubblicizzato dal centro
2. presso il servizio sociale del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dai centri.

TITOLO III - ORGANISMI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO DEI CENTRI SOCIALI DEGLI ANZIANI

CAPO 1 - Organismi di gestione e di coordinamento

Art.10 - Organismi di gestione e di coordinamento

1. sono organismo di gestione del Centro anziani, atti a garantire la più corretta gestione , a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi ed il controllo della efficienza dei servizi:
 - a) l'assemblea degli iscritti;

- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;

CAPO II - Assemblea degli iscritti

Art.11 - Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione

1. L'assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Anziani.
2. L'assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.
4. L'assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.
5. Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.
6. Le sedute ordinarie si svolgono almeno una volta l'anno.
7. Le sedute straordinarie sono convocate:
 - su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione;
 - su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione;
 - su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti;

Art.12 - Assemblea degli iscritti: compiti

1. sono compiti dell'assemblea:
 - a) raccogliere le candidature o autocandidature a membro del comitato di gestione;
 - b) valutare, esaminare e verificare il piano programmatico ed il consuntivo annuale predisposti dal comitato di gestione. Le decisioni dell'assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

CAPO III- Comitato di Gestione

Art.13 - Comitato di Gestione - Composizione

Il Comitato di Gestione è composto da:

- a) 5 (cinque) anziani eletti dall'assemblea di cui 1 (uno) per la Frazione di Carchitti - Valvarino, che al momento della prevista apertura del Centro Anziani della Frazione ne assumerà la carica di Presidente pro tempore onde provvedere, di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali, alle nuove iscrizioni e gestire le nuove elezioni.
- b) l'Assessore pro tempore ai Servizi Sociali può essere invitato a partecipare alla riunione del comitato, senza diritto di voto;
- c) una volta istituiti i due Comitati di Gestione, dovranno interagire, anche con riunioni congiunte, al fine di coordinare ed economizzare le iniziative dei due Centri;

Il Comitato di Gestione dell'istituendo Centro della Frazione di Carchitti - Valvarino sarà composto di n. 3 membri di cui uno con la qualifica di Presidente eletto dal nuovo organismo rappresentativo. Il Presidente pro tempore a suo tempo eletto sarà comunque uno dei tre membri del nuovo comitato di gestione del Centro della Frazione e pertanto per la prima tornata elettiva i membri da eleggere saranno solo due (2).

I Comitati di gestione durano in carica per la durata del Consiglio Comunale.

Art. 14 - Elezione Comitato di Gestione

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata al massimo entro i 120 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante Avviso Pubblico affisso nel territorio Comunale almeno 15 giorni prima l'espletamento delle votazioni. Nel periodo di "vacatio" la sola amministrazione ordinaria potrà essere gestita dal Comitato uscente.
2. Il seggio dovrà essere costituito presso i Centri, con personale designato dal responsabile del Servizio Sociale in numero variabile dalle 3 alle 5 unità, ivi compreso il Presidente del seggio.

3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro in un solo giorno dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

4. Gli elettori possono esprimere preferenze fino ad un terzo del numero dei membri del Comitato di Gestione, arrotondato al numero superiore (due preferenze Centro di Palestrina una preferenza Centro Frazione di Carchitti - Valvarino). Le preferenze saranno espresse apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, secondo le Regole di cui al successivo art. 15 comma 2° dell'ultimo paragrafo, sarà effettuata dal Comune.

5. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.

Art.15 - Candidature al Comitato di Gestione

1. I candidati alla carica di membro del Comitato di Gestione e gli elettori devono essere iscritti al centro da almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, in forma scritta, durante lo svolgimento dell'assemblea all'uopo convocata alla quale dovrà presenziare un incaricato del Servizio Sociale con compiti di segretario verbalizzante, e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data delle votazioni. Un elenco dei candidati sarà stilato mediante sorteggio pubblico svolto a cura del Responsabile del Servizio Sociale presso i locali del centro.

3. tali elenchi debbono essere affissi presso il centro sociale e nella sede del Comune almeno 10 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.

Art.16 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato di Gestione

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Gestione saranno i candidati che hanno riportato rispettivamente il maggior numero di preferenze ed allo stesso modo gli altri 3 del Comitato, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art.13. A parità di voto è eletto il più anziano di età.

2. I candidati alla presidenza del Comitato di Gestione debbono essere iscritti da almeno 6 mesi al centro anziani, eccetto che per i centri di nuova istituzione.

Art.17 - Procedura per l'insediamento del Comitato di Gestione

2. Il Consiglio Comunale, con propria risoluzione approva la costituzione del Comitato di gestione.

3. Il Presidente eletto entro 10 giorni dalla adozione della risoluzione di cui al punto 2 convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di gestione.

Art.18 - Validità delle sedute

1. Le sedute del comitato di gestione sono valide se sono presenti almeno 3 dei suoi membri.

2. le decisioni del comitato di gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art.19 - Comitato di Gestione:compiti

1. Il comitato di gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dall'art.2:

a) predispone, ove già non in vigore, dopo le dovute consultazioni con l'assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme per la vita del centro, regolamento che non deve contenere norme in contrasto con il regolamento generale del centro anziani;

b) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del centro in base alle finalità espresse nell'art.2 del presente regolamento, costituendo anche gruppi di lavoro;

c) stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del centro sociale, garantendo l'apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi tenendo presente la richiesta dell'utenza e qualora ne ravvisi la necessità; assegna i turni di presenza

dei membri del comitato di gestione all'interno del centro nella gestione ordinaria delle attività;

d) provvede alla apertura ed alla chiusura del centro mediante la presenza di un suo membro. La chiave dell'ingresso del centro viene custodita dal Presidente o, in caso di impossibilità dello stesso dal Vice Presidente e/o da altro membro del Comitato; una copia della chiave del Centro Sociale deve essere depositata presso il Comune. Qualora per causa di forza maggiore, uno dei suddetti membri non sia temporaneamente disponibile il presidente può proporre al comitato di affidare l'incarico dell'apertura e della chiusura del centro ad uno o più anziani iscritti non facenti parte del comitato di gestione, che ne assumano la responsabilità.

e) assicura durante l'orario di apertura del centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc.);

f) ha l'obbligo di promuovere la convocazione dell'assemblea degli iscritti almeno una volta l'anno, tutte le volte che lo ritiene necessario e tutte le volte che viene richiesto nei termini previsti dall'art.11; il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente con preavviso di 5 giorni oppure può essere convocato da un terzo dei componenti con le stesse modalità.

g) avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;

h) può avvalersi di associazioni nazionali dei centri e/o di associazioni di anziani e/o di volontariato per la realizzazione di servizi o iniziative;

i) provvede a trasmettere agli uffici competenti del Comune:

1. il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'assemblea degli iscritti;

2. Le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall'Amministrazione Comunale per le attività socio - culturali dei centri degli anziani; tali programmi validi per l'anno successivo, debbono pervenire al servizio sociale per gli adempimenti di competenza entro il 31 maggio di ogni anno;

i) vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro;

k) provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il complesso adibito a centro sociale, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo dei vari servizi esperiti dalla Amministrazione Comunale, quando questi non siano già stato segnalati dal servizio sociale;

l) predispone annualmente il consuntivo delle attività dell'anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell'assemblea degli iscritti;

m) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani o, su richiesta dei sindacati stessi, momenti di incontro con gli anziani del centro;

n) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;

o) promuove l'attività di gruppi, organismi, associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio;

p) assume iniziative atte a promuovere l'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;

q) provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali l'anziano può essere strettamente interessato.

Art.20 - Comitato di Gestione:durata

1. Il comitato di gestione dura in carica per la durata del Consiglio Comunale.

2. I membri del comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento.

3. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti della graduatoria stilata dopo l'esito delle elezioni, graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione.

4. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri i membri decaduti è necessario procedere alla elezione dei membri mancanti. Nominati i nuovi membri questi restano in carica fino alla data di scadenza del comitato di gestione precedentemente eletto.

5) qualora il comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari oppure il 50% +1 degli iscritti al centro, con apposita petizione, ne chiedi lo scioglimento, il Sindaco ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale con un livello contrattuale non inferiore alla categoria D1, che provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle questioni urgenti e che provvede a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre 5 mesi dallo scioglimento del Comitato di Gestione.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art.21 - Il Presidente

1. Il Presidente eletto dura in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione.

2. Egli rappresenta legalmente il centro; il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le funzioni nei momenti di assenza dello stesso.

3. Provvede alla convocazione del comitato di gestione e all'assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e presiede le sedute di entrambi gli organismi.

4. Può invitare alle sedute del Comitato, ove lo ritenga opportuno e a titolo consultivo, operatori di associazioni o di organismi che si occupano dei problemi dell'anziano o che comunque agiscono nella realtà sociale.

5. Il Presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un terzo degli iscritti al Centro.

La votazione della mozione avrà luogo entro 10 giorni dalla presentazione e per intendersi accolta dovrà riportare il voto favorevole dei due terzi degli iscritti.

6. Le stesse procedure di cui ai punti 1 e 5 si applicano per il vice presidente.

7. Nel caso di revoca congiunta del presidente e del vicepresidente il comitato di gestione sarà convocato dal membro più anziano in età, il quale espletterà la riunione per l'assegnazione delle nuove cariche.

CAPO V - Comportamento degli iscritti

Art.22 - Comportamento degli iscritti

1. Tutti gli iscritti al centro sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il centro è dotato e del regolamento comunale vigente e del regolamento interno.

2. Sono pertanto, vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà del centro, qualsiasi elemento di turbativa che non consenta agli iscritti il normale e corretto svolgimento delle varie attività.

3. E' fatto divieto di fumare nei locali del Centro.

4. In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il comitato di gestione a maggioranza dei due terzi può decidere sulle sanzioni da comminare che possono essere:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione della frequenza per un periodo da stabilire;

d) radiazione;

(. Le ipotesi di cui alle lettere b),c),e d) devono essere notificate all'interessato per iscritto. Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato può presentare al Dirigente dell'Unità Organizzativa, da cui il Centro dipende funzionalmente ed amministrativamente, le opportune controdeduzioni.

6. Acquisiti gli elementi necessarie il Funzionario Responsabile con apposita risoluzione, adotta le decisioni definitive.

TITOLO IV - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Art.23 - Criteri di riparto dei fondi

Fermo restando che le spese di gestione dei locali sono a carico del bilancio comunale, il Comune si impegna, secondo le disponibilità di Bilancio, a sostenere le iniziative di carattere culturale e ricreativo con un contributo annuale che verrà gestito direttamente dal Centro Anziani e/o progetti di utilità pubblica da concordarsi mediante apposita convenzione.

Il Centro Anziani si impegna a fornire all'Ente il rendiconto del Contributo.

Art.24 - Rapporti con il Comune

1. Il centro dipende funzionalmente ed amministrativamente dal Comune nel cui territorio è situato.

2. Il Comune può utilizzare i locali destinati a centri sociali degli anziani per la realizzazione di iniziative in favore degli anziani del territorio, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dai comitati di gestione dei centri medesimi.

3. Qualsiasi sostituzione e/o spostamenti di arredi, suppellettili, quadri ecc. deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio Servizi sociali del Comune e ciò per l'aggiornamento dell'inventario patrimoniale.

Art.25 - Validità del Regolamento

Il presente Regolamento è valido anche per altri Centri Anziani una volta costituiti nel territorio comunale.

Art. 26 - Entrata in Vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del Regolamento stesso.

“Art. 13 – Comitato di Gestione – Composizione

Il Comitato di Gestione sia del Centro Anziani di Palestrina che di quello di Carchitti – Valvarino è composto da:

- d) n.5 (cinque) anziani eletti dall’Assemblea;*
- e) l’Assessore pro-tempore ai Servizi Sociali può essere invitato a partecipare alla riunione del comitato, senza diritto di voto;*
- f) i due comitati dovranno interagire fra di loro anche con riunioni congiunte, al fine di coordinare ed economizzare le iniziative dei due Centri.*

I Comitati di Gestione durano in carica per la durata del Consiglio Comunale.”

2. di dare atto che la presente modifica regolamentare ~~diverrà esecutiva dopo il decimo giorno~~ dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore il 16° giorno dalla sua pubblicazione ex art. 4 del vigente statuto comunale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

